

Sentenza n. 105 del 3 febbraio 2005.

Pubblica udienza del: 26 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.804 del 2004, proposto da ***, in proprio, domiciliato per legge in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il COMUNE di SANT'ELPIDIO a MARE, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour n.29;
- la COMMISSIONE ELETTORALE presso il TRIBUNALE di FERMO, in persona del suo Presidente, non costituito in giudizio;
- il PRESIDENTE del TRIBUNALE di FERMO, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di *** e ***, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dei risultati delle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004 per l'elezione del Consiglio del Comune di Sant'Elpidio a Mare (AP) e per l'elezione diretta del Sindaco, formalizzati con il verbale di proclamazione degli eletti del 29 e 30 giugno 2004, ad opera dell'Adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali del Comune, nella parte relativa alle votazioni certificate nella sezione n.12, per quanto riguarda le preferenze attribuite al ricorrente candidato nella lista n.5 recante il contrassegno “Grillo e Foglia lista dei

democratici per Lattanzi” al quale non sono state conteggiate n.18 preferenze erroneamente attribuite al candidato avente il suo stesso cognome sig. ***, candidato nella lista n.4 recante il contrassegno “Farfalla azzurra giovani per il cambiamento”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per conto del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza istruttoria n.153 del 13 novembre 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Udito il ricorrente e l’avv. dello Stato A.Honorati per l’Amministrazione statale resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Deve procedersi in primo luogo all’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e della Commissione elettorale centrale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare che ha agito in qualità di organismo temporaneo dipendente dello stesso, in quanto gli organi temporanei abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, come l’ufficio elettorale centrale, per la loro posizione di neutralità non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti, per cui il ricorso contro le operazioni elettorali non deve essere ad essi notificato.

Infatti, nei giudizio avverso i risultati delle operazioni per l’elezione degli organi

comunali, la parte necessaria da evocare in giudizio è soltanto l'Amministrazione comunale alla quale vengono imputati i risultati delle elezioni e non l'Amministrazione statale della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati della consultazione elettorale (Cons.St., sez.V, 14 dicembre 2003, n.809; TAR Marche, 8 novembre 2002, n.1379; TAR Campania, sez.II, 3 novembre 2002, n.6880).

2.- Passando quindi all'esame del merito del ricorso, va premesso in punto di fatto che, a seguito dell'istruttoria, è stato accertato che nella sezione elettorale n.12 del Comune di Sant'Elpidio a Mare, in favore della lista n.5 recante il contrassegno - Grillo e foglia con scritta "Lista dei democratici per Franco Lattanzi" risultano essere stati attribuiti n.84 voti.

Sempre in sede di verifica, è stato anche comprovato che i voti di preferenza espressi nella sezione n.12 in favore del ricorrente sig. *** candidato nella stessa lista n.5 risultano n.18, al contrario di quanto attestato nel prospetto recante i voti di preferenza in favore dei candidati della stessa lista (Mod.302/AR) nel quale non risultano riportate preferenze a favore di detto candidato.

Nel contempo, va dato atto che, a seguito dei suddetti riscontri istruttori, è stato anche accertato che, sempre nella sezione n.12, alla lista n.4 recante il contrassegno "Farfalla azzurra" con scritta "Giovani per il cambiamento", sono stati attribuiti n.41 voti ed al candidato di tale lista n.4 sig. *** non sono stati attribuiti voti di preferenza, al contrario di quanto attestato nel verbale suddetto in cui figurano erroneamente indicate n.18 preferenze.

Pertanto, sulla base di quanto precisato, il ricorso va accolto nei limiti della prospettazione di parte attrice che, con l'atto introduttivo del giudizio, si è riproposto di vedere riconosciuto in suo favore un maggior numero di preferenze (n.18) espresse nella sezione n.12, con l'intento di essere collocato al secondo posto nella graduatoria dei candidati votati della lista n.5, allo scopo di conseguire l'attribuzione di uno dei seggi di consigliere comunale assegnati a tale lista.

L'accoglimento del ricorso trova giustificazione in punto di fatto nell'acclarato incremento di voti di preferenza spettanti al candidato ricorrente sig. *** il quale nella sezione n.12, come accertato in sede di verifica, ha ottenuto n.18 voti di preferenza che porta a n.67 (49+18) il totale dei suffragi espressi in suo favore nel complesso delle sezioni elettorali del Comune e lo colloca al secondo posto dei candidati più votati della lista n.5 dopo il candidato Lattanzi Bruno (n.152 preferenze) e prima del candidato Birilli Sandro (52 preferenze) il quale per effetto dell'accoglimento del ricorso vede rettificata la sua avvenuta elezione alla carica di consigliere comunale.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento, in favore del deducente sig. ***, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista n.5, di un maggior numero di 18 voti di preferenze espresse in suo favore nella sezione elettorale n.12 del Comune di Sant'Elpidio a Mare con il conseguente incremento dei voti conseguiti dalla lista stessa nella sezione (n.84) e nel complesso delle sezioni elettorali del Comune.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso deve dunque essere rettificato anche il numero dei voti di preferenza attribuiti al controinteressato sig. ***, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista n.4, nei confronti del quale, come accertato in sede di verifica, nella sezione n.12 non è stata attribuita alcuna preferenza invece delle n.18 erroneamente riconosciute dall'Ufficio elettorale di sezione.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso va dunque rettificato quanto deciso dall'Ufficio centrale elettorale del Comune di Sant'Elpidio a Mare e va proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il ricorrente sig. *** in sostituzione del candidato della stessa lista sig. **, poiché, per effetto del riconosciuto incremento di voti di preferenza (18 voti) il sig. *** risulta collocato al secondo posto nella graduatoria dei candidati votati della lista n.5 e, quindi, avente titolo all'attribuzione di uno dei seggi di consigliere comunale

spettanti alla stessa lista.

Sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di causa, tenuto conto della particolarità della vicenda e della circostanza che il ricorrente ha agito in giudizio personalmente senza patrocinio di avvocato.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- rettifica, nei limiti di cui in motivazione, i risultati delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 12 e 13 giugno per l'elezione del Sindaco e dei consiglieri di Sant'Elpidio a Mare, per quanto riguarda i voti di preferenza attribuiti, al ricorrente sig. ***, candidato alla carica di consigliere comunale per la lista n.5, al quale vengono attribuiti ulteriori n.18 voti di preferenza, sottratti al candidato controinteressato sig. ***, candidato nella lista n.4, al quale erano state erroneamente attribuiti;

- annulla la proclamazione del sig. *** alla carica di consigliere comunale di Sant'Elpidio a Mare quale candidato nella lista n.5 ed in rettifica della stessa proclama eletto in sua sostituzione il ricorrente sig. *** collocato al 2° posto della graduatoria degli aspiranti consiglieri più votati della stessa lista.

Spese compensate.”